

TI_GERICHTE 11.1995.8 vom 28. Juli 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.8

FR: TI_GERICHTE 11.1995.8 du 28 juillet 1995

IT: TI_GERICHTE 11.1995.8 del 28 luglio 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

. Giusta l'art. 559 CC trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione d'ultima volontà, gli eredi istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficiari di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità – "certificato ereditario" – nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. Nello stesso tempo l'eredità viene loro consegnata. Nel caso in cui gli eredi legittimi non formulino opposizione – la quale non deve peraltro nemmeno essere motivata – essi non perdono il diritto di inoltrare azione di nullità, riduzione e petizione dell'eredità. La loro posizione processuale sarà però più delicata, in quanto nel susseguente procedimento civile l'onere probatorio sarà a loro carico, essendo l'eredità istituita ormai in possesso dei beni della successione (Escher, Commentario zurighese, 3 a ed., Zurigo 1960, ad art. 559 n. 8). Il certificato ereditario viene rilasciato a richiesta di un erede, a patto che questi non abbia rinunciato all'eredità (art. 566 CC) o stipulato un contratto di rinuncia d'eredità a norma dell'art. 495 CC (Tuor/Picenoni , op. cit., ad art. 559 CC n. 3; Escher , op. cit., ad art. 559 CC n. 19). Esso non può comunque essere rilasciato qualora anche solo una delle persone abilitate ad opporsi lo faccia (Piotet , *Traité de droit privé suisse*, Vol. IV pag. 647). Lo scopo del rifiuto del certificato ereditario consiste appunto nell'impedire che uno o più eredi, reali o pretesi, possano disporre dei beni appartenenti alla successione senza l'accordo degli altri eventuali eredi (Piotet , op. cit., pag. 647 seg.). Il certificato ereditario rappresenta in altri termini il presupposto indispensabile per disporre della successione, sia con riferimento alle proprietà immobiliari iscritte a registro fondiario (art. 18 ORF) che ai depositi presso banche e alle pretese nei confronti di terzi. Al detentore di tale certificato è provvisoriamente concesso il possesso e, conseguentemente, la facoltà di disporre degli oggetti appartenenti alla successione (Escher , op. cit., ad art. 559 n. 1; Tuor/Picenoni, *Commentario bernese*, 2 a ed., Berna 1964, ad art. 559 CC n.1 e 23 segg.; Piotet op.cit. pag. 642).

E. 2

. In concreto è controversa la legittimazione di _____, unica figlia di _____, ad opporsi al rilascio del certificato ereditario a favore di _____, moglie del defunto ed erede istituita. Secondo dottrina e giurisprudenza è legittimato a opporsi al rilascio del certificato ereditario anche l'eredità escluso dalla successione mediante disposizione di ultima volontà (Tuor/Picenoni , op. cit., ad art. 559 n. 4 e ZR 57/1958, pag. 208 segg.). La Segretaria assessora ha ritenuto di accogliere l'opposizione formulata da _____ e di sospendere il rilascio

del certificato ereditario fondandosi su questo principio. A mente degli appellanti la facoltà di opporsi al rilascio del certificato ereditario spetta invece unicamente all'erede legittimo, all'erede escluso e al presunto erede che, prima della stesura dell'ultimo testamento, sia stato beneficiato da una precedente disposizione testamentaria del defunto e successivamente diseredato. Avendo _____ sottoscritto il _____ novembre 19_____ un contratto di rinuncia di eredità (cfr. inserto B al rogito n _____ del notaio _____ e doc. 1), essa non è più erede e, non rientrando nemmeno in alcuna delle categorie sopracitate, non ha più alcuna possibilità di opporsi al rilascio del certificato ereditario. Gli appellanti ritengono che il primo giudice abbia mal interpretato la dottrina, poiché il contratto di rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 495 CC non può essere considerato quale disposizione di ultima volontà. Quest'ultima è infatti una disposizione unilaterale, decisa ed effettuata dal solo disponente, mentre il contratto di rinuncia è per sua stessa natura un negozio giuridico bilaterale che necessita l'accordo di entrambe le parti e pertanto non è assimilabile alle disposizioni di ultima volontà, così come inteso dalla dottrina citata dal primo giudice. Per questo motivo l'appellata non rientrerebbe nella categoria degli eredi esclusi legittimati ad opporsi al rilascio del certificato ereditario. La tesi sostenuta dagli appellanti non può essere condivisa per i motivi che verranno esposti in seguito. Si può quindi rinunciare a esaminare se l'esecutore testamentario sia legittimato a ricorrere in una vertenza tra eredi o pretesi eredi (cfr. Piotet , op. cit., pag. 151).

E. 3

. Giusta l'art. 495 CC il disponente può stipulare con il proprio erede un contratto di rinuncia ereditaria, a seguito del quale il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell'eredità. Mediante la sottoscrizione di tale accordo l'erede non rinuncia a un diritto, ma alla possibilità futura di far valere le proprie pretese ereditarie. Il rinunciante risulta così escluso dalla successione come se, al momento della stessa, egli fosse già deceduto (Escher , op. cit., ad art. 495 CC n. 1 seg.). Non si tratta però di una rinuncia definitiva ed assoluta; la qualità di erede può infatti eventualmente rinascere, ad esempio se la stessa è stata subordinata a una condizione risolutiva che poi non si è avverata (Tuor , op. cit., ad art. 495 CC n. 2). D'altro canto al rinunciante è pure concessa la possibilità di impugnare il contratto da lui in precedenza sottoscritto entro i termini previsti dall'art. 521 CC a partire dal giorno dell'apertura della successione. Solo una volta terminata tale procedura sarà possibile sapere se il rinunciante ha effettivamente perduto la qualità di erede. (DTF 102 II 193 segg., 53 II 101). La dottrina è unanime nel ritenere, seppure con argomentazioni diverse, che al contratto successorio di rinuncia sono applicabili le norme relative alle disposizioni a causa di morte. Secondo Tuor la rinuncia ereditaria è un contratto successorio ed è quindi una disposizione a causa di morte, anche se invece di una disposizione unilaterale si è in presenza di un negozio giuridico a causa di morte i cui effetti si realizzano solo dopo la morte del disponente. Ne deriva che la rinuncia ereditaria, in considerazione della sua natura speciale, soggiace alle norme del Codice civile relative alle disposizioni a causa di morte e in particolare a quelle riferite ai contratti successori (Tuor , op. cit., ad art. 495 CC n. 3). Leggermente diversa è la motivazione addotta da Escher, per il quale il disponente, con il contratto di rinuncia ereditaria, intende modificare la successione, ma, diversamente che nel caso di una vera disposizione d'ultima volontà, con l'accordo del rinunciante. Ad ogni modo visto l'oggetto di tale accordo le norme relative alle disposizioni di ultima volontà sono senz'altro applicabili (Escher , op. cit., ad art. 495 CC n. 3). Piotet dal canto suo esamina la problematica da un altro punto di vista e definisce il contratto di rinuncia d'eredità come diseredazione stipulata mediante negozio bilaterale, ovvero una

disposizione a causa di morte, e non invece come una rinuncia anticipata (Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 158–159).

E. 4

. Alla luce di quanto esposto in precedenza la tesi degli appellanti si rivela infondata, il contratto di rinuncia ereditaria rientrando nella categoria delle disposizioni per causa di morte (467 segg CC). Ora, all'erede escluso dalla successione mediante disposizione a causa di morte è riconosciuto il diritto di opporsi al rilascio del certificato ereditario (Tuor/Picenoni , op. cit., ad art. 559 CC n. 4) sino al chiarimento definitivo delle relazioni fra gli eredi o fino a che siano decorsi infruttuosi i termini per le azioni di nullità e petizione di eredità. Non vi è quindi motivo di trattare in modo diverso l'erede escluso in virtù di un contratto successorio, che rientra come visto nella categoria delle disposizioni di ultime volontà. L'appello deve quindi essere respinto. Le considerazioni relative alla validità del contratto successorio e alla proponibilità di un'azione della rinunciante esulano dalla procedura di rilascio del certificato ereditario, che si esaurisce nell'accertare la legittimazione della figlia, ancorché esclusa dall'eredità per contratto di rinuncia, a contestare l'emanazione del certificato stesso. 5. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.